

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MASSA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al **reclamo ai sensi dell'art. 35 ter O.P.** come introdotto dall'art. 1 del DL 26.6.2014 n. 92 convertito in L. 11.8.2014 n.117, presentato da **XX** nato in **XX** in data **XX** detenuto presso la Casa di reclusione di **XX**;
difeso dall'avv. **XX** del foro di **XX** di UFFICIO; ;

OSSERVA

La persona in epigrafe indicata ha presentato reclamo avente ad oggetto la violazione dei propri diritti fondamentali, tutelati dall'art. 3 della C.E.D.U., che stabilisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, quale interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in dipendenza delle condizioni della propria detenzione presso la Casa circondariale di detenzione, precisando di non avere presentato ricorso alla Corte EDU.

Sul punto la Corte EDU, in diverse occasioni, è stata chiamata a valutare l'incidenza del sovraffollamento carcerario sulle condizioni detentive ed, in particolare, la sua idoneità ad integrare un trattamento inumano e degradante, in contrasto con il divieto di cui all'art. 3 CEDU. Anche la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in data 24 settembre 2020, si è in ultimo pronunciata, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e indicando i criteri in base ai quali accertare la sussistenza o meno della violazione dei diritti umani.

Questo Magistrato richiama e fa proprio l'indirizzo dettato dalla citata pronuncia, che si riassume come segue.

Innanzitutto, è stato confermato che la soglia rilevante minima al fine del riconoscimento di un trattamento disumano o degradante è quella dello spazio di 3 m² a favore di ciascun ristretto.

E' stato stabilito che, al fine del calcolo della metratura minima disponibile per ciascun ristretto, deve essere detratto dallo spazio della cella quello impegnato da strutture sanitarie e "*arredi tendenzialmente fissi*", fra cui, quindi, anche i letti, a castello o anche singoli, in quanto, in ragione della loro pesantezza, non sono agevolmente movibili e, in ogni caso, ostacolano la libertà di movimento.

Una volta calcolato lo spazio disponibile per ciascun ristretto, deve procedersi alle ulteriori seguenti valutazioni.

1. Al di sotto della soglia dei 3 mq sorge una "*forte presunzione*" di violazione dei diritti fondamentali. Tale presunzione, non essendo assoluta, può essere superata dalla presenza *congiunta* di diversi *fattori compensativi positivi*, quali la brevità del periodo in cui è avvenuta la riduzione dello spazio personale e, poi, la libertà di movimento fuori dalla cella (cd. presenza di un regime cd. "*semi-aperto*"), lo svolgimento di adeguate attività fuori dalla cella nonché le condizioni dignitose della detenzione in generale (in questo caso grava sulla Amministrazione penitenziaria l'onere di dimostrare che, benché il detenuto istante sia stato privato dello spazio minimo individuale, sussistano i "*fattori compensativi*" idonei a superare la presunzione di violazione).
2. Nel caso di restrizione in uno spazio tra i 3 e i 4 m², invece, il riconoscimento della presenza di un trattamento disumano e degradante é frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'amministrazione penitenziaria. Vi potrà essere, quindi, anche in questo caso, violazione dell'articolo 3 della CEDU nel caso di *presenza, anche non congiunta, di fattori compensativi negativi*, quali la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, la cattiva aereazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, l'assenza di riservatezza nella toilette, la presenza di cattive condizioni sanitarie e igieniche. La presenza di uno o più di tali fattori negativi potrà essere però bilanciata dalla presenza di *fattori compensativi positivi*, così da escludere la presenza di un trattamento

disumano o degradante (In questo caso grava sul richiedente l'onere di porre a fondamento della domanda risarcitoria, oltre alla detenzione in celle collettive con uno spazio individuale inferiore a 4 m², gli altri fattori negativi sopra indicati. L'Amministrazione, da parte sua, potrà opporre fattori compensativi positivi per contrastare la domanda. Le valutazioni globali delle condizioni di detenzione rimangono affidate all'Autorità giudiziaria che terrà motivatamente conto di tutti i fattori, positivi e negativi, come richiesto dalla Corte EDU).

Posto quanto sopra e venendo al caso di specie, l'interessato ha chiesto la liberazione anticipata compensativa ex art. 35 TER O.P. in relazione ai seguenti periodi:

- dal XX al XX, XX al XX presso la CASA circondariale della XX.

Su richiesta dell'Ufficio di sorveglianza, la Direzione dell'Istituto di pena indicava, con riguardo al ristretto sopra indicato ed al periodo di sua permanenza presso l'Istituto: le dimensioni delle camere detentive occupate dal medesimo; con quanti detenuti egli abbia condiviso le camere; come sia stata organizzata l'attività nelle camere detentive, con particolare riferimento agli orari di chiusura e apertura delle stesse, alle ore d'aria all'aperto, alla possibilità di circolazione nel corridoio o nel cortile; quali tipi di attività lavorativa o ricreativa abbiano visto impegnato il soggetto; quali siano le condizioni di salute del detenuto.

Orbene, applicando i criteri indicati al caso di specie, è risultato quanto segue.

Quanto ai periodi di cui al ricorso la parte interessata è stata reclusa in uno spazio tra i 3 e i 4 mq. In tali casi, come previsto dalla giurisprudenza sopraccitata, occorre effettuare una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'amministrazione penitenziaria. Ebbene, tenuto conto dei molteplici fattori compensativi positivi indicati nella relazione in atti, fra cui, *in primis*, la possibilità di fruire di un regime cosiddetto "aperto", con apertura delle celle per almeno 8 ore al giorno, circostanza utile ad elidere il pregiudizio derivante dalla disponibilità di uno spazio limitato nella cella, è parere del Giudice che non possa ritenersi integrato, nel caso di specie, un trattamento disumano o degradante. In relazione a tale periodo, pertanto, non possono ritenersi sussistenti profili di violazione dell'art. 3 C.E.D.U. e, dunque, dei diritti fondamentali del detenuto.

PER QUESTI MOTIVI

Sentito il parere del rappresentante dell'Accusa;

RIGETTA il reclamo con riferimento ai rimanenti periodi detentivi di cui al ricorso.

MANDA AL PM di XX per quanto di competenza (2022/XX SIEP PM XX)

Si comunichi.

MASSA , il 27 febbraio 2024

Il Magistrato di sorveglianza
XX